



03425/16

ESENTE RECONSTRUZIONE - ESENTE DOLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12869/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 3425

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 15/12/2015
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 12869-2011 proposto da:

PI SPA C.F. X , in persona del  
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,  
 presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIFIRO',  
 che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2015

**contro**

4910

PL C.F. X , elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio  
 dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI,  
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 100/2010 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 08/05/2010 R.G.N. 360/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO  
AMENDOLA;

udito l'Avvocato Lorenzo GIUA per delega orale  
Salvatore TRIFIRO';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several loops and a final flourish.

### Svolgimento del processo

1.- La Corte di Appello di Brescia, con sentenza dell'8 maggio 2010, ha respinto l'impugnazione proposta da PI Spa avverso la sentenza di primo grado che l'aveva condannata al pagamento in favore di LP della somma di euro 2.647,00 per il periodo dall'1.12.2000 all'1.5.2002 e di euro 8.278,00 per il periodo dall'1.5.2002 al 18.3.2008, a titolo di risarcimento per il danno alla persona riportato dal dipendente a causa del *mobbing* cui era stato sottoposto.

La Corte territoriale ha ritenuto con il primo giudice che dall'istruttoria espletata fossero risultate provate "condotte dirette a porre quotidianamente in difficoltà il collega di lavoro nell'espletamento dei suoi compiti, sia negandogli i mezzi, sia nascondendogli direttive e comunicazioni, sia, infine, sostituendosi a lui nei rapporti con i sottoposti e il tutto creando le condizioni per attribuire alla sua inidoneità la conseguente inefficienza del servizio ... condotte anche umilianti e denigratorie, dirette a creare una situazione di insicurezza sui compiti e le prerogative del ruolo, per indurre l'appellato all'errore da utilizzare contro di lui"; ha condiviso anche le risultanze della CTU che, "dopo avere ripercorso l'anamnesi fisiologica, lavorativa e patologica, ha riscontrato, in coerenza con i documenti medici in atti e gli accertamenti eseguiti, un disturbo di adattamento con ansia e umore depresso, cronico, con una inabilità permanente del 5%".

2.— Per la cassazione di tale sentenza PI Spa ha proposto ricorso per cassazione con 4 motivi, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso l'intimato.

### Motivi della decisione

3.— I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

omessa e/o insufficiente motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto dimostrato il *mobbing* in danno del Signor P unicamente alla luce di statuizioni giudiziali (non definitive) rese in altri procedimenti giudiziari (primo motivo);

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2049 e 2087 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza erroneamente ritenuto sussistente il *mobbing* quale conseguenza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie (secondo motivo);

violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2087 c.c. in quanto i giudici d'appello non avrebbero correttamente valutato la situazione lavorativa del



P

Signor<sup>v</sup>, che non era stato oggetto di alcuna "ripetitivà" di atti e condotte tali da poter configurare un comportamento persecutorio, né il lavoratore aveva fornito la prova degli elementi essenziali della fattispecie indicata (terzo motivo);

omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata che ha condiviso le conclusioni rassegnate sia dal CTU che dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del danno ed alla sua liquidazione, conclusioni dalle quali si dissente (quarto motivo).

**4.— Il ricorso non può trovare accoglimento.**

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto, anche laddove profilano vizi di violazione o falsa applicazione di legge sostanziale o processuale, nella sostanza sono caratterizzati da un comune denominatore costituito dal tentativo di indurre questa Corte ad una rivalutazione della vicenda storica che ha dato origine alla controversia nonché del materiale probatorio acquisito al giudizio, manifestando insoddisfazione per le conclusioni cui sono giunti i giudici del merito.

Orbene è pacifico che l'accertamento dei fatti costituisce competenza del giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità nei ristretti ambiti del vizio di motivazione, che è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice ~~di merito~~, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale oblitterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza



all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonché Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006; n. 18119 del 2008).

In particolare, avuto riguardo al primo motivo, va ribadito che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione anche prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione (Cass. n. 5440 del 2010; Cass. n. 10499 del 2006): in altri termini, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Deriva da quanto precede che il giudice può legittimamente porre a base de proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo (da ultimo: Cass. n. 13229 del 2015). Dunque, per consolidata giurisprudenza di legittimità, le prove acquisite in un diverso giudizio possono essere liberamente utilizzate per formare il libero convincimento del giudice, senza che sia necessario che detto giudizio sia culminato in una sentenza definitiva, in quanto una cosa è affermare che una sentenza, resa in differente processo tra le stesse parti non abbia efficacia di giudicato nel giudizio in corso, ed altro è affermare l'utilizzabilità delle prove raccolte nel diverso giudizio (da ultimo: Cass. n. 11114 del 2015)

Quanto al secondo motivo e terzo motivo sufficiente annotare che l'esame delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (tra le molte: Cass. n. 17097 del 2010, n. 27464 del 2006, n. 1554 del 2004, n. 11933 del 2003, n. 13910 del 2001).

Infine, in merito al quarto motivo, nel caso di vizi di motivazione nelle ipotesi in cui il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d'ufficio, tanto più quando è richiesto un accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (come avviene con la consulenza medico-legale), questa Corte ha più volte ribadito che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le



ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione allorché le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1660 del 2014; n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007; n. 26694 del 2006; n. 10668 del 2005). In ogni caso costituisce fermo principio della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico legale è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 1652 del 2012; n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009). Dal punto di vista processuale, poi, il vizio di difetto di motivazione per criticata adesione alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio non può prescindere dall'osservanza degli oneri imposti dall'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., secondo cui il ricorso per cassazione tra l'altro deve contenere, "a pena di inammissibilità", "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", nonché dall'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c., secondo cui, insieme con il ricorso per cassazione debbono essere depositati tra l'altro, "a pena di improcedibilità", "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda". Per assolvere al requisito di ammissibilità di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) occorre sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, con la riproduzione quanto meno del contenuto rilevante (Cass. n. 17168 del 2012), sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, "poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile" (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010). Pertanto, nel caso in cui il motivo del ricorso per cassazione si fondi sulle contestazioni delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, per rispettare il canone dell'autosufficienza è necessario che il contenuto della stessa, quanto meno nelle sue parti rilevanti, sia riportato in ricorso (Cass. n. 1652 del 2012), oltre a precisare dove la stessa sia reperibile e dove sia stata prodotta.



Alla stregua dei principi innanzi espressi il quarto motivo di gravame è manifestamente inadeguato, sia perché non riporta i contenuti rilevanti della CTU contestata, sia perché non indica specificamente dove la stessa sia reperibile e dove sia stata prodotta, sia, infine, perché si limita ad un generico dissenso diagnostico.

**5.—** Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.


**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015

Il consigliere est.

Dott. Fabrizio Amendola



Il Presidente

Dott. Luigi Macioce



**Il Funzionario Giudiziario**

Dott.ssa Donatella COLETTA

**Depositato in Cancelleria**



oggi, 22 FEB. 2016.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

